



Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 24895/2020
(all.1)

Catanzaro, 16 marzo 2020

Ai Sig.ri Sindaci della Provincia
LORO SEDI

Ai Sig.ri Commissari Straordinari
dei Comuni di
BELCASTRO
MONTAURO
SATRIANO

E p.c. Al Sig. Presidente
Giunta Regionale Calabria
CATANZARO

Al Sig. Presidente f.f.
ANCI Calabria
CATANZARO

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID 2019.

Si fa seguito a quanto comunicato con circolare prot. n. 20539/2020 inviata lo scorso 3 marzo con la quale sono state fornite alcune indicazioni in merito alle misure adottate dal Governo e dal Presidente della Giunta regionale per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e si rappresenta quanto segue.

1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020

Lo scorso 11 marzo è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri¹ con il quale sono state introdotte nuove e più stringenti misure finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale.

Tali previsioni, efficaci fino al 25 marzo 2020, vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i decreti dell'8 marzo e del 9 marzo 2020², che restano efficaci, ove compatibili con le nuove disposizioni, fino al 3 aprile 2020.

¹ Pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64.

² Di cui si è data comunicazione con precedente circolare prot. n. 20539/2020 del 3 marzo 2020.



Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

Cessano, pertanto, di avere efficacia in quanto incompatibili con le nuove disposizioni, le misure di cui alle lettere n), o), r), dell'art. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché quelle di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 2 dello stesso decreto.

1.1 Attività sospese

L'art. 1, punto 1) del DPCM dell'11 marzo 2020 dispone la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al suddetto decreto, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

In proposito si evidenzia che il Ministero dell'interno, con propria circolare del 14 marzo 2020, nel ribadire che D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 ha mantenuto la chiusura, nei giorni prefestivi e festivi, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e i mercati ha specificato che sono escluse dalla chiusura le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. **Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle medesime giornate limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari.**

In tutti i casi sopra indicati, deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura, e resta vietata ogni forma di assembramento.

E, altresì, prevista la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, il decreto in parola dispone la sospensione di tutte le relative attività, ad esclusione:

- a) delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché dell'attività di ristorazione effettuata con la consegna a domicilio **nel rispetto delle norme igienico-sanitarie** sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- b) degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.

In tutti i casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione deve essere comunque garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

E' prevista, altresì, la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in argomento.



Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

In tale contesto emergenziale, l'art. 1 punto 4) del D.P.C.M. stabilisce che **restano garantiti**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, **i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.**

La norma fa salva la possibilità, riservata al Presidente della Regione, di disporre con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, la programmazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla sospensione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

1.2 Limitazioni agli spostamenti individuali

Appare utile fornire ulteriori elementi di precisazione relativamente a quanto stabilito in tema di spostamenti, con particolare riferimento a quelli all'interno di uno stesso comune.

Al riguardo, si ribadisce che la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto dell'8 marzo scorso è finalizzata ad evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi.

Le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale prevedono, come noto, il divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus, nonché la raccomandazione per chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi a rimanere a casa, rivolgersi al proprio medico e di limitare la massimo il contatto con altre persone. Ciò premesso, costituiscono validi motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute o di necessità.

Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione.

Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o per svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, **rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.**

1.3 Sanzioni

Per quanto concerne i pubblici esercizi e le attività commerciali, le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle misure adottate ai sensi della normativa emergenziale in questione sono contenute dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13, così come integrato dall'art. 15 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.



Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

La norma appresta un sistema a doppio binario che prevede una misura di carattere penale, ai sensi dell'art. 650 cp, e una sanzione amministrativa consistente nella chiusura del pubblico esercizio o dell'attività commerciale per un periodo che va da cinque a trenta giorni.

Il richiamato art. 15 del citato decreto legge n. 14/2020, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabilisce che *“la violazione degli obblighi imposti dalle misure... a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto”*.

Al riguardo, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., anche ai fini di una pronta attivazione dei Comandi di Polizia Municipale per l'adozione delle conseguenti iniziative, sulla necessità di assicurare la sollecita trasmissione a questa Prefettura dei verbali di accertamento delle violazioni.

Occorre tuttavia evidenziare che l'art. 3, comma 4, del dl n. 6/2020, nel definire il proprio ambito di applicazione, non fa menzione della diversa categoria dei luoghi di spettacolo e trattenimento, nei cui riguardi trovano pure applicazione le misure restrittive contemplate dall'art. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020. In tale caso giova evidenziare che la gestione dei predetti luoghi in difformità delle condizioni stabilite dall'art. 1 del Decreto dell'8 marzo 2020 configura un abuso del titolo di polizia sulla base del quale vengono gestite le attività, legittimando l'adozione di una sospensione ai sensi dell'art. 10 TULP da parte dell'Autorità titolare del potere autorizzatorio in tale materia, ovvero i Comuni ai quali sono state trasferite le attribuzioni in materia dagli artt. 68 e 69 TULPS.

Nella medesima ottica di perseguimento dell'effettività della sanzione, si rammenta la previsione dell'art. 321 c.p.p., in base alla quale *“quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato”*.

Lo stesso art. 321 c.p.p. al comma 3 bis prevede che, nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, al sequestro possono procedere anche gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero, il quale può disporre per la restituzione della cosa o richiederne al giudice la convalida.

2. Indicazioni per lo svolgimento dei controlli di polizia amministrativa finalizzati a garantire l'osservanza delle misure per il contrasto della diffusione del virus “COVID-19.

Va preliminarmente sottolineato come la piena e diffusa attuazione delle misure introdotte dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 e di quelle altre che tutt'ora sono stabilite dal precedente decreto dell'8



Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

marzo costituiscono un presupposto fondamentale per abbassare “la curva del contagio” e debellare l’epidemia da “COVID-19”.

E’, quindi, evidente che l’introduzione delle predette misure e restrizioni deve essere accompagnata da una diffusa azione di verifica della loro osservanza.

Lo sviluppo di tale azione chiama in causa non solo le Forze di polizia, specificatamente competenti a svolgere i controlli sull’esercizio delle attività sottoposte al regime autorizzatorio di polizia, ma anche i Comuni.

Alla luce di ciò, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità che i dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale dispieghino una costante sorveglianza sul rispetto delle misure previste dai dai cennati D.P.C.M. dell’8 e dell’11 marzo u.s.

Nell’intento di agevolare l’azione di controllo sulle misure di prevenzione della diffusione del contagio in vigore dal 12 al 25 marzo 2020 afferenti al segmento della polizia amministrativa e di polizia di sicurezza, si trasmette in allegato una scheda riepilogativa

3. Attività di informazione alla popolazione

Da ultimo, ma non per importanza, si sottolinea la necessità che continui ad essere assicurato dalle SS.LL. un costante flusso informativo in favore della propria comunità, nell’ottica di una sempre maggiore diffusione della notizie utili a consentire alla popolazione di porre in essere comportamenti compatibili con le misure in atto varate dai vari livelli istituzionali, anche al fine di prevenire e contenere ingiustificate situazioni di allarme o di apprensione fra la popolazione.

A tal proposito si segnala che sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.governo.it) è stata creata un’apposita sezione nella quale sono contenute, fra l’altro, le risposte alle domande più frequenti in merito alle misure adottate

Inoltre, sul sito istituzionale di questa Prefettura è presente una sezione dedicata specificatamente all’emergenza epidemiologica in atto.

Si confida nella scrupolosa osservanza delle disposizioni sopra richiamate e si ringrazia.

IL PREFETTO
(Ferrandino)